

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Allianz Enterprise Construction
CAR - Tutti i rischi della costruzione di opere civili"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che offre coperture contro i Danni alle opere in corso di costruzione e la relativa Responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni: I danni materiali e diretti alle opere assicurate, durante la loro costruzione, derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile verso terzi: I danni involontariamente cagionati a terzi per fatti accidentali connessi alla costruzione delle opere.

Il prodotto offre estensioni di garanzia indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Danni: I danni materiali all'opera non verificatisi durante la sua fase di realizzazione/ ristrutturazione/ riqualificazione;
- ✗ Sezione Responsabilità Civile verso terzi: I danni cagionati a terzi che non derivano dalla realizzazione di opere.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Danni: l'assicurazione vale per opere da realizzare a nuovo in Italia e nei Paesi in regime di libera prestazione di servizi (LPS);
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale per le opere da realizzare a nuovo in Italia e nei Paesi in regime di libera prestazione di servizi (LPS).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una variazione di stato del rischio assicurato.

Entro tre mesi dal termine dei lavori devi inoltre comunicare gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata dovuti alla revisione dei prezzi contrattuali.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza ed è convenuto in misura unica e indivisibile per tutto il periodo dell'assicurazione.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza oppure, se antecedenti, al momento in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- consegna delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere realizzate secondo destinazione.

L'assicurazione ha durata temporanea pari alla durata dei lavori assicurati e non prevede il tacito rinnovo.

Può essere richiesta proroga e l'Impresa ha facoltà di accettare.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione e non prevede l'esercizio del diritto di recesso.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz Viva S.p.A.

Prodotto "Allianz Enterprise Construction CAR - Tutti i rischi della costruzione opere civili"

Data ultimo aggiornamento: 28/09/2024- Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio **2023** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **101.869.871** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **45.684.400** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **98.619.807** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **119.022.091** euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **53.559.941** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **172.214.860** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **154.361.546** euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **145%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sezione Danni alle Cose	Danni materiali e diretti alle opere assicurate da qualunque causa determinati durante la costruzione delle opere stesse, salvo quanto escluso.
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose derivanti dalla esecuzione dei lavori assicurati e che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO


(alcune garanzie sotto riportate sono opzioni di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità)

Sezione Danni alle Cose

Danni causati da errori di progettazione e di calcolo	L'Impresa indennizza i danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
--	---

Impianti e opere preesistenti	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dalla costruzione delle opere, impianti e cose – anche di proprietà di Terzi - che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, già esistenti sul luogo di costruzione delle opere assicurate.
Costi di demolizione e sgombero	L'Impresa indennizza i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino ed idoneo posto di raccolta o di scarico dei residui delle opere assicurate che fossero danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	L'Impresa rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile alle opere assicurate.
Manutenzione	L'Impresa indennizza, per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di fine dei lavori o dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, i danni materiali e diretti alle opere assicurate nonché i danni a terzi dovuti alla esecuzione di interventi di manutenzione previsti dagli obblighi contrattuali.
Manutenzione estesa	L'Impresa indennizza per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di fine dei lavori o dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, i danni materiali e diretti alle opere assicurate nonché i danni a terzi dovuti oltre che all'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti dagli obblighi contrattuali anche se dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori di montaggio.
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari.
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	
Pluralità di assicurati- Responsabilità Civile Incrociata	In caso di pluralità di soggetti assicurati (appaltatore, subappaltatori, direzione lavori,...), ai fini della garanzia di responsabilità civile, gli stessi soggetti e le persone che siano loro dipendenti, vengono considerati terzi tra di loro, come se avessero stipulato ciascuno di essi una separata assicurazione.
Rimozione, franamento e cedimento di terreno	L'Impresa risarcisce i danni a cose di terzi causati da rimozione, franamento o cedimento del terreno o di basi d'appoggio /sostegni in genere, direttamente provocati dai lavori assicurati durante la loro esecuzione.
Cavi o condutture sotterranee	L'Impresa risarcisce i danni a cavi sotterranei preesistenti e/o altre condutture sotterranee di terzi, direttamente causati dai lavori assicurati durante la loro esecuzione.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Esclusioni	
Esclusioni Generali valide per entrambe le Sezioni di polizza	
Esclusioni generali	<p>Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; • esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione; • da amianto; • da campi elettromagnetici; • imputabili a contaminazioni biologiche, chimiche e nucleari da qualsiasi causa occasionati.
<p>Esclusione Cyber Risk</p>	<p>a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. utilizzo di cripto valute; 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). <p>dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. uso di internet o intranet; B. trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; C. computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); D. uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; E. qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet. <p>b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. "Violazione della Privacy e dei Dati"; II. "Violazione del Sistema Informatico". <p>Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti a) e b).</p>
<p>Esclusione rischio epidemia, pandemia, agenti patogeni</p>	<p>Sono altresì esclusi tutti i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie</p> <p>L'esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.</p>
<p>Esclusioni Sezione Danni alle cose</p>	
<p>Esclusioni generali</p>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui; • i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate; • i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; • le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; • le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili; • gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;

	<ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; • le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; • i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato; • i danni a macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere. <p>Sono altresì esclusi salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da errori di progettazione e di calcolo; • le opere e gli impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi; • i costi di demolizione e di sgombero; • i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; • i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; • scioperi, sommosse, tumulti popolari.
<p>Esclusioni Sezione Danni alle cose per garanzie specifiche (se richiamate)</p>	
Danni causati da errori di progettazione e di calcolo	Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da errori di progettazione e calcolo e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.
Impianti e opere preesistenti	Sono esclusi i danni causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti salvo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che ne compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità. Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili alla partita obbligatoria e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Fabbricati in ordinanza di sgombero	Sono esclusi i danni ai fabbricati per i quali risulti emessa un'ordinanza di sgombero da parte delle autorità competenti o persone o cose che occupino tali fabbricati.
Danni di bagnamento	Sono esclusi i danni da bagnamento alle opere e impianti preesistenti nonché i danni alle cose contenute negli stessi, anche se conseguenti o connessi con i lavori assicurati.
Costi di pompaggio	Sono esclusi i costi sostenuti per il pompaggio e lo smaltimento di acque sotterranee, anche se la quantità d'acqua prevista viene superata, nonché i danni conseguenti al mancato pompaggio di tali acque.
Danni alle cose di valore storico o artistico	Sono esclusi i danni alle cose di valore storico e/o artistico anche se per loro natura non sono scindibili dall'opera assicurata.
Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino	Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
Strade, ferrovie, opere in terra	Sono esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.
Gallerie	Sono esclusi i costi: 1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; 2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
Dighe	Non sono indennizzabili: 1. i costi di iniezioni in terreni spingenti e/o di altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; 2. i costi di pompaggio e/o smaltimento delle acque, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; 3. le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti; 4. i costi sostenuti per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche; 5. le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o alle superfici livellate, qualora non siano state prese le misure previste dalle disposizioni di contratto, di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; 6. i costi di rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione

	dei lavori; le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale, se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; 7. crepe superficiali, mancanza di tenuta o impermeabilità.
Oneri fissi	Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
Transito e attracco di natanti	Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere.

Esclusioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

Esclusioni generali	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; • i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione a norma di legge; • i danni causati da natanti o aeromobili; • la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; • i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; • i danni derivanti da polvere; • le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; • i danni da furto; • i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti; • i danni ad aeromobili e a natanti. <p>Sono altresì esclusi, salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in generale; • i danni a cavi e condutture sotterranee; • i danni a cose dovuti a vibrazione; • le responsabilità civili incrociate in caso di pluralità di assicurati; • scioperi, sommosse, tumulti popolari.
	DELIMITAZIONI per specifiche tipologie di rischio (quando richiamate)
Zone sismiche	La garanzia terremoto ha validità a condizione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori, delle specifiche norme tecniche previste per le costruzioni in zone sismiche.
Misure antincendio	I danni da incendio sono indennizzabili a condizione che siano installati e messi in grado di funzionare i dispositivi antincendio, che siano dislocati in modo opportuno i materiali e le attrezzature a piè d'opera o nel luogo di deposito, che le operazioni più pericolose (taglio fiamma, saldature, ...) siano eseguite opportunamente.
Traffico aperto Norme sicurezza	I danni connessi, anche in modo indiretto, alla circolazione stradale, sono indennizzabili a condizione che vengano adottate e mantenute efficienti tutte le misure di sicurezza necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori.

Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Sezione Responsabilità Civile verso Terzi Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); • le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione (salvo diversamente indicato in polizza).
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Danni alle cose	
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro salvo che sia diversamente indicato:	
Danni causati da errori di progettazione e di calcolo	Limite di indennizzo
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	Limite di indennizzo
Manutenzione semplice	Limite di durata / limite di indennizzo
Manutenzione estesa	Limite di durata / limite di indennizzo
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	Limite di indennizzo
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	
Per qualsiasi danno risarcibile a termini della sezione Responsabilità Civile verso Terzi è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro salvo che sia diversamente indicato:	
Pluralità di assicurati- Rc incrociata	Limite di indennizzo
Rimozione, franamento e cedimento del terreno	Limite di indennizzo
Cavi e condutture sotterranee	Limite di indennizzo

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie
<p>Scoperto 20% del danno con il minimo di euro 1.000,00; danno liquidabile pari ad euro 10.000,00; danno liquidato pari ad euro 8.000,00 perché: si calcola lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00); il valore così ricavato è superiore al minimo richiesto (euro 1.000,00); si sottrae il valore dello scoperto (euro 2.000,00) al danno liquidabile.</p> <p>Scoperto 20% del danno con il minimo euro 3.000,00; danno liquidabile pari ad euro 10.000,00; danno liquidato pari ad euro 7.000,00 perché: si calcola lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00); il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 3.000,00); si sottrae il valore del minimo (euro 3.000,00) al danno liquidabile.</p> <p>Scoperto 20% minimo di euro 1.000,00; danno liquidabile pari ad euro 900,00;</p>

danno liquidato pari a zero perché:
 si applica lo scoperto (20%) al danno liquidabile di euro 900,00 (euro 180,00);
 il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 1.000,00).


Franchigia euro 1.000,00;


danno liquidabile pari ad euro 5.000,00;
 danno liquidato pari ad euro 4.000,00 perché si sottrae la franchigia al danno liquidabile.


Franchigia euro 1.000,00;

danno liquidabile pari ad euro 750,00;
 danno liquidato pari a zero perché inferiore alla franchigia.


AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare immediata comunicazione mediante lettera raccomandata all’Impresa e provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno.
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti / strutture convenzionate con l’Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, cioè ai sensi dell’Art. 2952 Cod.Civ.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione all’opera con l’inserimento di nuovi lavori) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Obblighi dell’Impresa	Termini di liquidazione Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dall’Impresa entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all’Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati all’Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.


 Quando e come devo pagare?	
Premio	Aggiornamenti in aumento del valore dell’opera e proroghe di copertura possono prevedere il pagamento di un premio aggiuntivo.
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso, anche in caso di riduzioni della somma assicurata.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a Imprese di costruzione, General Contractor, Committenti, Società Immobiliari, aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, che devono realizzare a nuovo o ristrutturare opere edili (<i>a titolo esemplificativo fabbricati residenziali, capannoni, hotel, parcheggi, case di cure,...</i>) ed opere di ingegneria civili (<i>a titolo esemplificativo opere di urbanizzazione, manufatti ed opere d'arte stradali, muri, paratie</i>) ubicate nel territorio della Repubblica Italiana e che vogliono proteggere le suddette opere durante la fase di realizzazione o ristrutturazione.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 18,15%.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri,3 - 20145 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito della Società www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

	- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ALLIANZ ENTERPRISE CONSTRUCTION

**CAR - Tutti i rischi delle costruzione
di opere civili**

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 279 - 01 - 29/10/2022

Glossario

Appaltatore: esecutore delle Opere oggetto dell'Assicurazione.

Assicurato: Il soggetto identificato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Committente: la o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle opere oggetto dell'Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno: il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento dell'Opera Assicurata.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Impianti e opere preesistenti: opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere alla decorrenza della polizza e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori di cui alla partita 1 di Polizza.

Impresa: Allianz Viva S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.

Limite di indennizzo: la somma indennizzabile dall'Impresa per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Limite di indennizzo è prestato per durata, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'Impresa è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante l'intera durata dell'Assicurazione.

Luogo di esecuzione delle opere/cantiere: area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, al cui interno vengono eseguiti in tutto o in parte i lavori di cui alla partita 1 di Polizza.

Polizza: Il documento che attesta l'esistenza del contratto di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, imprevisto ed accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma Assicurata: L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di Polizza", o a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
3. CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)	8

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza sono integralmente contenute nel paragrafo "Glossario".

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Sezione I - Danni alle cose

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, fatto salvo quanto disposto dai successivi Articoli 2.3 e 2.11 - Esclusioni, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti, che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati.

L'obbligo dell'Impresa consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo dovuto dall'Impresa per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

Art. 2.2 - Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.3 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Speciali:

- l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
- m) i danni a impianti e opere preesistenti;
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.

L'Impresa non è altresì obbligata ad indennizzare:

- q) i danni al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere.

Art. 2.4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale

La somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dalla Committente e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
 - lavori a corpo;
 - lavori a misura;
 - prestazioni a consuntivo;

Condizioni di assicurazione

- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Il Contraente è obbligato pertanto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
 - gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario.
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
- lavori a corpo;
 - lavori a misura;
 - prestazioni a consuntivo;
 - lavori in economia;
 - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'assicurazione.

Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente all'Impresa che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 2.5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento del premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'Articolo 2.4 delle C.G.A. devono essere comunicati all'Impresa entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e fino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto dell'Impresa al relativo premio.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio, di modifiche della prestazione assicurativa o di proroghe di copertura.

L'Impresa emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio all'Impresa, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio all'Impresa, fatto salvo comunque il diritto dell'Impresa al relativo premio.

Il premio di polizza si intende sempre comunque acquisito, anche in caso di riduzioni della somma assicurata.

Art. 2.6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico dell'Impresa sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, non sono comunque indennizzabili.

Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi operante solo se indicati in polizza i massimali assicurati

Art. 2.7 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, fatto salvo quanto disposto dai successivi Articoli 2.9 e 2.11 - Esclusioni, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, assicurate alla partita 1 di polizza, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.

Art. 2.8 - Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 2.9 - Esclusioni

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

Condizioni di assicurazione

c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
 - e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - f) i danni causati da natanti o aeromobili;
 - g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
 - h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
 - i) i danni derivanti da polvere;
 - l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
 - m) i danni da furto;
 - n) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
 - o) i danni a cose dovuti a vibrazione;
 - p) i danni ad aeromobili e a natanti.
- Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Speciali, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata;
 - r) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
 - s) i danni a cavi o condutture sotterranee.

Art. 2.10 - Gestione delle controversie - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dall'Impresa fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

L'Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate. **L'Impresa non riconosce** spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Norme comuni ad entrambe le Sezioni

Art. 2.11 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre:

- c) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione;
- e) i danni da amianto;
- f) i danni da campi elettromagnetici;
- g) i danni imputabili a contaminazioni biologiche, chimiche e nucleari da qualsiasi causa determinati.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.12 - Delimitazione temporale dell'assicurazione

L'Impresa non è obbligata per i danni che:

- a) si verifichino in epoca non compresa nei periodi di costruzione o di manutenzione coperti dall'assicurazione;
- b) derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, pur essendosi verificati durante i suddetti periodi;
- c) vengano denunciati dopo 6 mesi dalla scadenza del rispettivo periodo coperto dall'assicurazione.

Art. 2.13 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

La validità della polizza si estingue al più tardi alla data indicata in polizza per la costruzione delle opere.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere all'Impresa, che ha la facoltà di accordare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dall'Impresa indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 2.14 - Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione **l'Assicurato è obbligato** a darne immediata comunicazione all'Impresa.

L'Impresa si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 2.15 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti dell'Impresa hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 2.16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

L'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 2.17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, **deve:**

- a) darne immediata notizia telegrafica all'Impresa;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire all'Impresa ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito dall'Articolo 2.6 delle C.G.A., può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di polizia.

Art. 2.18 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Condizioni di assicurazione

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'Impresa.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopraindicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro: quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce all'Impresa la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 2.19 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 2.20 - Facoltà di recesso

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa ha diritto di recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 2.21 - Onere della prova

Nel caso in cui l'Impresa rifiuti l'indennizzo in base alle esclusioni contrattualmente previste, l'onere della prova che il danno rientra in garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 2.22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l'assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 2.23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposta e tasse, presente e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza.

Art. 2.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 2.25 - Cyber clause

a) **Sono esclusi** i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:

Condizioni di assicurazione

- A) uso di Internet o intranet;
 - B) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - C) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - D) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - E) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- b) **Sono esclusi** i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
- I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
 - II. "Violazione del Sistema Informatico.

Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti a) e b).

Art. 2.26 - Esclusione rischio epidemia, pandemia, agenti patogeni

Ad integrazione di tutte le esclusioni di polizza si precisa che sono altresì esclusi tutti i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:

- Per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

3. CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Valide per la Sezione I

A - Danni causati da errori di progettazione e di calcolo

A parziale deroga del comma l) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili i danni causati da errori di progettazione e di calcolo. **Restano esclusi** i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

B - Impianti e opere preesistenti

A parziale deroga del comma m) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2, i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti, anche di proprietà di terzi, direttamente causati dalla costruzione delle opere assicurate alla partita 1 di polizza.

I danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che ne compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità.

Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

C - Costi di demolizione e di sgombero

A parziale deroga del comma n) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3, i costi di demolizione, smaltimento e trasporto al più vicino ed idoneo posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni l'Impresa non indennizza somma superiore a 20% dell'importo assicurato in Partita 3.

Condizioni di assicurazione

D - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

A parziale deroga del comma o) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) l'Impresa rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I, con il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza espresso in percentuale del danno liquidabile per detto sinistro senza i maggiori costi.

Per danno liquidabile si intende l'ammontare del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tenere conto delle franchigie e/o scoperti, che vanno applicati all'ammontare del danno comprensivo dei maggiori costi di cui sopra.

E - Manutenzione

A parziale deroga del comma p) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza** nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio alle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Articolo 2.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F - Manutenzione estesa

A parziale deroga del comma p) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza**, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Articolo 2.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo **l'Impresa non risponde** dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.

G - Scioperi, sommosse, tumulti popolari

A parziale deroga dell'Articolo 2.11, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari **ferme restando le altre esclusioni dell'Articolo 2.11, comma a)** sopra menzionate.

L'Impresa ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Speciale, mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Valide per la Sezione II

H - Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico dell'Impresa non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Articolo 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Articolo 2.9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, **ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Articolo 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I, partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.

I - Rimozione, franamento e cedimento di terreno

A deroga dell'Articolo 2.9 comma r) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cose di terzi causati da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

Condizioni di assicurazione

L - Cavi o condutture sotterranee

A deroga dell'Articolo 2.9 comma s) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cavi o condutture sotterranee di terzi.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Valide per specifiche situazioni di rischio

M - Delimitazione della garanzia in zone sismiche

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e alle relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

N - Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose opportunamente eseguite.

O - Fabbricati in ordinanza di sgombero

Non sono indennizzabili i danni a fabbricati, per i quali risulta emessa un'ordinanza di sgombero da parte delle autorità competenti, o a persone o cose che occupino tali fabbricati.

P - Danni da bagnamento

Non sono indennizzabili i danni da bagnamento alle opere e/o agli impianti preesistenti, assicurati alla partita 2 di polizza, nonché i danni alle cose contenute negli stessi, anche se conseguenti o connessi con i lavori assicurati.

Q - Danni alle cose di valore storico o artistico

Sono esclusi a termini di entrambe le Sezioni di polizza i danni alle cose di valore storico e/o artistico anche se per loro natura non sono scindibili dall'opera assicurata.

R - Costi di pompaggio

Non sono indennizzabili i costi sostenuti per il pompaggio e lo smaltimento di acque sotterranee, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate, nonché i danni conseguenti al mancato pompaggio di tali acque.

S - Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

T - Strade, ferrovie, opere in terra

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o alle superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.

U - Norme di sicurezza in caso di traffico aperto

I danni derivanti da o anche solo indirettamente connessi alla circolazione stradale sono indennizzabili a termini di entrambe le Sezioni di polizza sempreché siano state adottate e mantenute efficienti tutte le misure di sicurezza necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori.

V - Gallerie

Sono esclusi i costi:

1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

Condizioni di assicurazione

3. di pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
4. di consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione, anche se necessari a seguito di sinistro;
5. per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge.

W - Dighe

Non sono indennizzabili:

1. i costi di iniezioni in terreni spingenti e/o di altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
2. i costi di pompaggio e/o smaltimento delle acque, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
3. le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti;
4. i costi sostenuti per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
5. le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o alle superfici livellate, qualora non siano state prese le misure previste dalle disposizioni di contratto, di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
6. i costi di rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori; le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale, se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
7. crepe superficiali, mancanza di tenuta o impermeabilità.

X - Oneri fissi

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.

L'esclusione non è operante se, una volta che l'Impresa abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

Y - Transito e attracco di natanti

Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere.

